

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

PROVINCIA DI CATANIA

**VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA
APPALTO INTEGRATO CON AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ai sensi dell'art. 19, comma 2°, lett. b della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale n. 16 del 29 novembre 2005, n. 20 del 21 agosto 2007, con la Circolare dell'Assessorato LL.PP. del 03.10.2007, L.R. n. 16 del 03 agosto 2010 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia e in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Descrizione: Lavori di riqualificazione urbana mediante realizzazione di un'area multifunzionale, con sottostante parcheggio;

Codice identificativo gara (C.I.G.) n. 131250488E

Importo complessivo dell'appalto compresi oneri per la sicurezza, per le spese per la progettazione esecutiva e per coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione: € 1.386.359,14 (diconsi euro unmilione trecento ottantaseimilatrecentocinquantanove/14).

Appalto con corrispettivo a misura complessivo: € 1.336.525,70
(diconsi euro unmilione trecento trentaseimilacinquecentoventicinque/70);

Soggetti a ribasso: € 1.303.164,67
(diconsi euro unmilione trecento tremilacentosessantaquattro/67);

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 33.361,03
(diconsi Euro trentatremilatrecentosessantuno/03) inclusi nel corrispettivo a misura.

Importo delle spese di progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione non soggette a ribasso: € 49.833,44
(diconsi euro quarantanove mila ottocentotrentatre/44)

Categoria prevalente: Lavorazioni OG1 – Importo € 1.146.219,82 – Classifica IV;

Categorie scorporabili – subappaltabili a qualificazione obbligatoria:
Lavorazioni OG11 – Importo € 199.305,88 – Classifica I

I lavori relativi alla categoria prevalente OG1 sono subappaltabili nella misura:

Lu.
P
AS
RF

massima del 30% come per legge;

I lavori delle categoria OG11 sono subappaltabili a imprese qualificate o eseguibili direttamente dalla stessa impresa concorrente se in possesso della relativa qualificazione, oppure da imprese qualificate nel contesto R.T.I. Verticale.

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 16,30 la Commissione Amministrativa, nominata con atto G.M. n. 137 del 25.08.2011, composta dal presidente arch. Salvatore Leonardi e dai componenti dott.ssa Anna Bongiorno – Segretario Comunale e dal geom. Crimi Salvatore – Responsabile procedimento urbanistica, assistiti dal segretario verbalizzante dott.ssa Di Bartolo Maria, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto.

Richiamati i verbali n° 1 del 17.10.2011, n° 2 del 18.10.2011, n° 3 del 27.03.2012 della Commissione Amministrativa e i verbali n° 1 del 15.3.2012, n° 2 e n° 3 del 21.03.2012, n° 4 e n° 5 del 22.03.2012 della Commissione Tecnica.

La Commissione Amministrativa dà atto che con proprio verbale n. 3 del 27 marzo 2012, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 27 al 30 marzo 2012 al n. 640 e sul sito internet dell'Ente, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di riqualificazione urbana mediante realizzazione di un'area multifunzionale, con sottostante parcheggio.

Preso atto che in data 12.04.2012 è pervenuto al n. 8789 del protocollo dell'Ente "Ricorso in Opposizione" del raggruppamento temporaneo di imprese ISAF Costruzioni s.r.l. (capogruppo) e Di Natale Domenico (impresa mandante) per l'annullamento dei verbali redatti dalla Commissione Tecnica e dalla Commissione Amministrativa, contestando i seguenti 3 punti, che sinteticamente si elencano:



- 1) mancato rispetto delle distanze urbanistiche nel progetto presentato dalla R.T.I. SIRIMED s.r.l. e ITA.CO soc.coop.;
- 2) mancata presentazione del plico contenente il rinnovo della polizza all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
- 3) irregolarità del DURC presentato dalla ditta SIRIMED in quanto privo della richiesta della Cassa Edile.

Considerato che in data 16.04.2012 con nota prot. n. 9246, sono stati richiesti alla R.T.I. SIRIMED s.r.l. e ITA.CO soc.coop. controdeduzioni in merito.

Preso atto delle controdeduzioni della R.T.I. SIRIMED s.r.l. e ITA.CO soc.coop., acquisite agli atti di questo Ente in data 23.04.2012 al prot. n. 10239;

Dato atto che con lettera prot. n. 11960 del 17.05.2012 è stato richiesto parere all'Avv. Francesco Faro, con studio in Piazza Dei Martiri, n. 3, Catania, in ordine ai seguenti quesiti:

1. alla strada migliore da intraprendere al fine di scongiurare la perdita del finanziamento e consentire di presentare, nei termini richiesti dall'Assessorato Regionale, la progettazione esecutiva richiesta, nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e buona fede a cui deve attenersi la Pubblica Amministrazione;



2. nell'ipotesi di prosecuzione della procedura di gara, valutare quale delle due imprese (R.T.I. SIRIMED s.r.l. e ITA.CO soc. coop. o A.T.I. ISAF Costruzioni s.r.l. e Di Natale Domenico) deve essere considerata aggiudicataria in relazione ai motivi del ricorso in opposizione e delle controdeduzioni presentate.

Visto il parere reso dall'Avv. Francesco Faro, avente ad oggetto: "Parere legale relativo al bando di gara per l'aggiudicazione dei *Lavori di riqualificazione urbana mediante realizzazione area multifunzionale con sottostante parcheggio* connesso al contenzioso La Spina c/Comune di Fiumefreddo", acquisito al protocollo dell'Ente in data 23.05.2012 al n. 12278, nel quale il legale incaricato, esaminati il ricorso in opposizione presentato dall'ATI ISAF Costruzioni s.r.l. e Di Natale Domenico e le controdeduzioni presentate dalla R.T.I. SIRIMED s.r.l. e ITA.CO soc.coop. in data 23.04.2012 al prot. n. 10329, in ordine alle eccezioni sollevate in sede di ricorso in opposizione, arriva alle seguenti conclusioni, che qui si riportano integralmente:

<<>>

..... "A) PRESUNTA IRREGOLARITA' DEL DURC PRODOTTO DALLA SIRIMED.

Non coglie nel segno l'eccezione sollevata con reclamo dalla ATI ISAF Costruzioni srl e Di Natale Domenico relativa alla irregolare produzione del DURC (poiché privo della richiesta alla cassa edile) da parte della concorrente R.T.I SIRIMED srl, in quanto la dichiarazione sostitutiva resa da quest'ultima ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 nonché dell'art. 38 del d. lgs n. 163/06, "*di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali*" sostituisce senz'altro la produzione del DURC.

Ed invero, è affermato in giurisprudenza che in tema di requisiti di partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di un appalto, la dichiarazione resa di essere in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali ed assistenziali appare legittimamente sostitutiva del D.U.R.C.

A ciò si aggiunga, che la giurisprudenza amministrativa (anche del TAR Sicilia sez. Catania e del C.G.A.) basandosi sull'art. 16 bis del decreto legge 185/2008, ha ritenuto relativamente alle modalità di attestazione della regolarità contributiva per l'ammissione alle gare d'appalto, che l'obbligo di produrre il D.U.R.C. (ex L. n. 109/1994), deve ritenersi superato per la sopravvenuta incompatibilità di tale ultima norma con il sopracitato art. 16 bis espressione di principi di semplificazione contenuti anche nella legislazione regionale, per effetto della quale quanto attestato dal D.U.R.C. viene comunque reso con dichiarazione ex art. 77 bis, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45.

Infine va comunque evidenziato che, anche qualora la dichiarazione sostitutiva resa dalla SIRIMED non fosse stata ritenuta sufficiente ad attestare il requisito della regolarità contributiva o vi fossero dei dubbi circa il contenuto della stessa, ciò non avrebbe potuto determinare l'automatica esclusione dalla gara della concorrente in quanto sarebbe stato comunque dovere della stazione appaltante (ex art. 46 del Codice dei Contratti Pubblici), invitare il concorrente a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presenti.

Quanto dedotto in merito all'infondatezza del reclamo della ATI ISAF Costruzioni srl e Di Natale Domenico, riguardante il punto precedentemente trattato, non impedisce però l'accoglimento del citato reclamo, stante la tardiva ed irriuale presentazione della polizza fideiussoria da parte della SIRIMED.

B) VIOLAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVAMENTE ALLA TARDIVA PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA SIREMED DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL' OFFERTA

Merita infatti accoglimento l'eccezione della ATI ISAF Costruzioni srl e Di Natale Domenico, riguardante la tardività ed irrivalenza della presentazione della polizza fideiussoria da parte della SIREMED.

Ed invero, codesta spett. le Amministrazione (con nota del 5.3.2012 prot. n. 4982) ha richiesto alle imprese concorrenti di rinnovare la polizza fideiussoria mediante la presentazione della medesima entro e non oltre giorno 12.3.2012, facendo altresì presente che la presentazione della stessa costituisce "conferma dell' offerta economica"

Il Bando ed il disciplinare di gara prevedono espressamente le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dell' offerta statuendo che l' offerta e le relative documentazioni - pena l' esclusione dalla gara - devo essere presentate a mezzo raccomandata postale ovvero "consegnate a mano all' ufficio protocollo generale Via Diana 8/10 Fiumefreddo di Sicilia"

Orbene, poiché la polizza fideiussoria costituisce parte integrante ed elemento essenziale dell'offerta oltreché garanzia della sua serietà, la produzione di tale documento doveva necessariamente avvenire con le medesime modalità di presentazione dell' offerta economica anche nell' ipotesi de quo di rinnovo della stessa.

Pertanto, la presentazione della polizza fideiussoria da parte della SIREMED è da considerarsi sicuramente tardiva in quanto protocollata oltre il termine perentorio previsto per la sua produzione.

A nulla rileva la dichiarazione del geometra Corica, addetto all' U.T.C di aver ricevuto in consegna la busta " rinnovo polizza fideiussoria" alle ore 13.30 del giorno 12.03.2012.

Ed invero, la mera presenza su un qualsiasi documento di un semplice "timbro datario" (nel caso de quo addirittura mancante) di una pubblica amministrazione, ove non accompagnata dalla protocollazione del medesimo documento, con l'assegnazione del relativo numero progressivo di arrivo e dalla sua registrazione negli appositi registri dell'ente, **non vale ad integrare gli estremi minimi ed indefettibili delle operazioni di "registrazione degli atti" e "segnatura di protocollo"**, oggi normativamente fissati dagli articoli 50 e seguenti del DPR 445/00 (ed in passato, disciplinati dal Regio Decreto 25 gennaio 1900, n. 35).

In particolare infatti, l'articolo 53 del DPR 445/00, disciplina l'operazione di **registrazione di protocollo**, imposta "...per ogni documento ricevuto dalle pubbliche amministrazione...", individuando fra l'altro, il contenuto minimo delle informazioni da memorizzare nel sistema di gestione documentale e le modalità di produzione e tenuta del registro giornaliero di protocollo.

Inoltre, il successivo articolo 55, disciplina la "segnatura di protocollo", tanto sotto il profilo definitorio-funzionale (venendo essa identificata dal comma 1, nell'"*apposizione o ... associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso...*"", finalizzata a "...consentire di individuare ciascun documento in modo inequivocabile..."), quanto nei suoi "contenuti minimi" ed indefettibili (che sono, sempre ai sensi del comma 1, "...a) il progressivo di protocollo...; b) la data di protocollo; c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa ..." preposta alla ricezione), nonché sotto il profilo temporale (laddove il comma 2, precisa che "... l'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo...").

Pertanto, innanzi a tale quadro normativo, rispondente ad **elementari ed imprescindibili ragioni di trasparenza, buon andamento e certezza giuridica dei documenti formati dalla pubblica amministrazione o da essa ricevuti** nell'esercizio dei propri compiti, è evidente come la mera apposizione del "datario" (addirittura mancante nel caso de quo), priva dell'assegnazione del progressivo di protocollo dell'Ente e anche della corrispondente annotazione dell'atto nel registro di protocollo, **rende l'operazione del tutto incerta e non riferibile all'amministrazione, né basta a far acquistare all'atto che si assume presentato all'amministrazione, gli effetti tipici suoi propri, ovvero quelli a cui esso sarebbe preordinato, ove ritualmente acquisito** (cfr., in fattispecie analoga, T.A.R. Sardegna - Cagliari 21 marzo 2003 n. 355; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, 3 maggio 1994, n. 637; nonché, Cassazione Penale, Sez. V, 22 settembre 2010, n. 39623).

D'altronde, è pacifico che "...l'acquisizione di un documento all'ufficio protocollo di un Ente non si esaurisce con l'apposizione di un timbro sulla documentazione pervenuta, ma implica il compimento di ulteriori operazioni consistenti nel riportare su apposito registro, cartaceo o informatico, la data di ricezione e gli estremi dell'atto pervenuto e nella conseguente attribuzione al relativo documento, oggetto di registrazione, di un numero progressivo; conseguentemente, la mera apposizione di un bollo, privo della sottoscrizione del funzionario ricevente, che non trovi riscontro alcuno nei registri di protocollo, non è di per sé idonea a dar prova dell'avvenuta consegna presso una Pubblica amministrazione di un determinato documento..." (così, fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2011, n. 6679).

A ciò si aggiunga, che nel caso de quo la trasmissione del documento all' ufficio protocollo era specificamente prevista dal disciplinare di gara a pena di esclusione dalla stessa.

C) PRESUNTA ILLEGITTIMITA' DEL PROGETTO PRESENTATO DAL RTI SIRIMED ITACO

La ISAF costruzioni s.r.l. nel citato reclamo, ha anche sottolineato l' illegittimità del progetto presentato dall' aggiudicataria provvisoria per presunta violazione dell' art. 52.2 del Regolamento edilizio del Comune di Fiumefreddo e dell' art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Al riguardo, stante la evidenziata violazione da parte della SIRIMED del bando di gara a causa della tardiva presentazione della polizza fideiussoria a garanzia dell' offerta, tale ulteriore motivo di reclamo della ISAF resta comunque assorbito dalla conseguente dovuta esclusione della SIRIMED.

Per quanto rilevato e dedotto, il sottoscritto Avv. Francesco Faro ritiene che la Commissione di gara debba essere immediatamente riconvocata al fine di revocare l' aggiudicazione provvisoria al R.T.I SIREMED srl e ITACO Soc. Coop e conseguentemente dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore dell' ATI ISAF Costruzioni s.r.l e Di Natale Domenico invitando altresì quest' ultima a predisporre in tempi brevissimi il progetto esecutivo al fine di adempiere a quanto richiesto dall' Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo."

<<>>

La Commissione

Preso atto degli elementi di fatto, delle argomentazioni di diritto e degli orientamenti giurisprudenziali contenuti nel parere citato in premessa, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 12278/2012, ritenute condivisibili le conclusioni riportate nel predetto parere, decide di revocare in autotutela l'aggiudicazione provvisoria alla R.T.I SIREMED srl e ITACO Soc.

Coop e conseguentemente dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore dell' ATI ISAF Costruzioni s.r.l e Di Natale Domenico.


Pertanto, i "Lavori di riqualificazione urbana mediante realizzazione di un'area multifunzionale, con sottostante parcheggio", vengono aggiudicati definitivamente all'ATI ISAF Costruzioni s.r.l e Di Natale Domenico, per l'importo complessivo dei lavori di € 1.228.398,21, (di cui € 33.361,03 somme non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza), oltre gli oneri per la progettazione esecutiva e quant'altro contenuto nell'offerta presentata per la partecipazione alla gara.

Si dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito internet ed all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Alle ore 18,20 la Commissione chiude i lavori.

Il presente verbale a stampa in fogli di carta resa legale in modo straordinario di cui si occupano n. 6 (sei) facciate con la presente, letto e sottoscritto per accettazione e conferma:

La Commissione



Il Segretario

